

IN.SAR. - Iniziative Sardegna Società per Azioni

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita una Società per Azioni, denominata "**IN.SAR. - Iniziative Sardegna - Società per Azioni**" o anche più brevemente "**IN.SAR.**".

La Società è nata in forza del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con L. n. 25 del 5 febbraio 1982.

L'IN.SAR., a capitale interamente pubblico, svolge, anche ai sensi della Legge regionale Sardegna n.20/2005 e su affidamento del socio unico Regione Autonoma della Sardegna, servizi attinenti alle politiche del lavoro, sul presupposto del riconoscimento del diritto al lavoro come diritto della persona e per la promozione delle condizioni necessarie a garantire la sua effettività.

Le attività di cui all'oggetto sociale, affidate dal socio all'IN.SAR. e da svolgersi nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, costituiscono attività prevalente della Società stessa.

Gli Enti Pubblici Locali del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, d'intesa con il socio, possono avvalersi della IN.SAR. in chiave di sussidiarietà anche per la gestione diretta di misure, supporti ed interventi rientranti nell'oggetto sociale e da svolgersi nell'ambito della Regione stessa.

La Società ha sede legale nel Comune di Cagliari, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Articolo 2

Oggetto sociale

L'oggetto sociale ricade nel quadro normativo di cui all'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016, e segnatamente nelle parti che seguono:

- a) produzione di servizi di interesse generale nel settore delle politiche attive del lavoro, che vengono conferiti principalmente dal Socio unico Regione Sardegna;
- b) autoproduzione di servizi strumentali al Socio o allo svolgimento delle sue funzioni, nel settore delle politiche attive del lavoro, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

La Società, in considerazione della sua natura di strumento operativo della Regione Autonoma della Sardegna, riceve esclusivamente da quest'ultima e mediante affidamento diretto gli incarichi relativi alle attività da svolgere.

La Società, ai sensi di Legge, si assicura che gli incarichi così assegnati coprano oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato.

La Società è soggetta altresì a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la Società potrà ottenere finanziamenti da parte del socio.

Tutte le attività che la Società realizzerà nel perseguimento delle proprie finalità saranno dalla stessa svolte nei limiti e nel rispetto, oltre che della generale normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile, anche di quella specificamente regolante le società c.d. "in house".

La Società ha per oggetto, in particolare: la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione, sia indiretta che diretta, di qualsivoglia attività od intervento finalizzati allo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditorialità, dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego, della tutela dei lavoratori e delle politiche sociali e previdenziali su tutto il territorio regionale con specifica attenzione ai settori rilevanti per lo sviluppo socio-economico locale.

In particolare, la Società opera, in qualsiasi settore economico, per:

- ogni intervento od attività nel campo delle politiche attive del lavoro;
- la formazione, l'orientamento e la qualificazione professionale;
- la progettazione e gestione di progetti di lavori socialmente utili e di lavori di pubblica utilità finalizzati a stabili occasioni di impiego, con particolare riferimento alle società miste, alle cooperative sociali, ai servizi alle persone, alle attività non profit;
- la promozione di iniziative di auto impiego in forma singola o associata;
- l'assistenza tecnica e la gestione di servizi nel campo del lavoro.

A tal fine la Società:

- predispone e realizza programmi di intervento, anche attraverso l'acquisizione e l'accesso a fondi dell'Unione Europea e a risorse statali e regionali;
- raggiunge accordi con l'Unione Europea, con enti ed organismi internazionali, con Stati esteri, con le amministrazioni dello Stato, con le regioni, con gli enti locali e con ogni altro soggetto pubblico e privato;
- promuove e realizza interventi, ivi compresi quelli di carattere innovativo e sperimentale, anche in collaborazione con

altri soggetti pubblici o privati;

- promuove e svolge attività di assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione e lo sviluppo di attività d'impresa;

- promuove lo sviluppo e la realizzazione di iniziative, anche di riconversione e di ristrutturazione, in qualsiasi settore produttivo, industriale, commerciale o di servizi, finanziario, agricolo e immobiliare, nonché nell'ambito di programmi di lavori ed opere pubbliche e regionali;

- nell'ambito delle finalità di cui sopra, costituisce e promuove la costituzione di nuove società; acquisisce e gestisce partecipazioni azionarie o quote sociali in altre società; dismette partecipazioni azionarie o quote sociali ad essa appartenenti; coordina la gestione delle società controllate e partecipate.

Inoltre la Società ha per oggetto la promozione e la realizzazione di nuove iniziative in qualsiasi settore produttivo, industriale, commerciale e agricolo, che consentano il reimpiego dei lavoratori di cui all'art. 5 del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, ed all'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazione nella Legge 29 febbraio 1988, n. 48, nonché di quelli di cui all'art 2-ter del D.L. 29 settembre 1992, n. 393 e successive modificazioni, e all'art. 7, comma 6-bis, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modifiche nella Legge 19 luglio 1993, n. 236; le suddette attività potranno essere espletate anche in favore dei lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione, di cui all'art. 7, comma 6-ter, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, così come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, del Decreto Legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 501.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. 26 aprile 1994, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 1994, n. 402, l'IN.SAR. può realizzare le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni dalla Legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50% (cinquanta per cento) per ciascuna iniziativa, nonché in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione.

La Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, sia di natura mobiliare che di natura immobiliare - ivi inclusi ricevere ed erogare finanziamenti, rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie in genere, anche reali -, che siano direttamente connesse col proprio oggetto sociale e che siano ritenute necessarie od utili per il suo conseguimento.

Articolo 3

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e

può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II
CAPITALE - AZIONI

Articolo 4
Capitale

Il capitale sociale è fissato in euro 8.801.603,00 (ottomilioniottocentounomilaseicentotre virgola zero zero), ed è suddiviso in n. 8.801.603 azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna. Il capitale sociale è detenuto interamente dalla Regione Autonoma della Sardegna quale unico azionista. La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 5
Delle azioni

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative ed indivisibili. Ciascuna azione dà diritto ad un solo voto. Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi. Ai sensi del primo comma dell'art. 2346 c.c., è esclusa l'emissione dei relativi titoli. La qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel Libro Soci.

TITOLO III
ASSEMBLEA
Articolo 6
Assemblea

L'Assemblea, così ordinaria come straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa potrà essere convocata nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni in tutte le ipotesi previste dall'articolo 2364 del Codice civile.

L'assemblea dei soci delibera, in sede ordinaria o straordinaria, sulle materie rispettivamente riservate dalle norme di legge e dal presente statuto.

È in ogni caso soggetto alla previa autorizzazione assembleare, il compimento da parte dell'organo amministrativo dei seguenti atti di straordinaria amministrazione:

- acquisti, vendite, permuta e altri atti di trasferimento aventi ad oggetto beni immobili;
- assunzione di finanziamenti;
- concessione di garanzie reali.

È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le riunioni possono pertanto svolgersi non necessariamente con la presenza di tutti gli intervenuti nello stesso luogo, purché i diversi luoghi in cui essi si trovano siano fra loro collegati a mezzo di sistemi elettronici video e/o audio e siano rispettati il metodo collegiale ed i princi-

pi di buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto all'intervento ed al voto ed in particolare:

- sia consentito al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- l'avviso di convocazione dell'assemblea (salvo quindi che si tratti di assemblea totalitaria) indichi i luoghi collegati in video e/o audio a cura della Società nei quali i soci potranno affluire.

Resta fermo che in tal caso l'assemblea si intenderà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente assistito dal Segretario.

Articolo 7

Modalità di convocazione

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Sardegna. L'Assemblea è convocata mediante posta elettronica certificata ovvero con altro mezzo equipollente che ne assicuri il ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora, da inviare al socio, agli amministratori e ai sindaci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso saranno altresì indicati il luogo, il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato

Articolo 8

Deleghe ed intervento in Assemblea

Può intervenire in assemblea il socio cui spetti il diritto di voto ai sensi del precedente articolo 5. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 del Codice civile.

Articolo 9

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico cui spettano i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice civile.

In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza spetta nell'ordine: al Con-

sigliere di amministrazione più anziano, a persona designata dagli intervenuti.

È compito del Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare la identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori ed accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea e, nelle Assemblee straordinarie, da un Notaio.

TITOLO IV
AMMINISTRATORI
Articolo 10
Amministrazione

La società è amministrata alternativamente da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, rieleggibili che, per numero e professionalità, garantiscono adeguata dialettica interna nell'assunzione delle decisioni ed assicurano l'efficace assolvimento dei relativi compiti.

La Regione Autonoma della Sardegna, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla scadenza del mandato degli amministratori uscenti, nomina tutti i membri del Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 2449 del Codice civile, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere così come previsto dalla normativa pro tempore vigente.

La Regione nomina il Presidente; non può essere nominato Presidente il membro del consiglio di amministrazione che è stato precedentemente nominato Presidente del consiglio stesso per due mandati consecutivi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile e i nuovi Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza degli altri.

Per espressa disposizione di Legge, la Società osserva il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Organo amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, nella misura e alle condizioni stabilite in apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Per i compensi degli amministratori, da erogarsi comunque nei limiti imposti delle vigenti norme legislative e regolamentari, si applica il disposto dell'art. 2389 c.c.

Potrà determinarsi un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 11
Presidente - Rappresentanza legale della società
Firma sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di

impulso e di coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni, fissandone l'ordine del giorno e fornendo, agli aventi diritto, adeguate informazioni sulle materie da trattare.

Lo stesso non riveste alcun ruolo esecutivo, né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società.

Il Presidente rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare, a tale scopo, avvocati e procuratori alle liti.

Con deliberazione del Consiglio, la firma sociale può anche essere conferita, per determinati atti o categorie di atti a Dirigenti ed a Quadri direttivi.

Articolo 12

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Nell'ambito delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna l'Organo amministrativo è investito del potere per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società. Tali poteri sono da esercitarsi nell'ambito degli obiettivi programmatici annualmente deliberati dal socio nel Budget di previsione economico e finanziario di cui al successivo Art. 16 lettera c), e, nel caso, previo rilascio delle autorizzazioni assembleari previste dal quarto comma dell'articolo 6 del presente statuto.

Costituisce giusta causa di revoca - ex articolo 2449 Codice civile - il mancato rispetto delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Restano escluse dalla competenza dell'Organo amministrativo soltanto le materie che la legge riserva all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza dell'Organo amministrativo le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione in coerenza con gli atti di programmazione della Regione Autonoma della Sardegna e con gli atti di affidamento dei servizi;
- b) la nomina dei dirigenti aziendali ed il conferimento dei relativi poteri;
- c) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- d) l'attribuzione di deleghe;
- e) la determinazione dell'organico, dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- f) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- g) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro;
- h) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale dirigente;
- i) la sussistenza dei requisiti soggettivi tutti prevista dal-

la normativa pro tempore vigente.

Nel rispetto di quanto è prescritto nell'articolo 2381 del Codice civile, l'Organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni ad uno solo tra i propri componenti, escluso il Presidente, del Consiglio di amministrazione, e ai dirigenti della Società. Il contenuto delle deleghe, ove consentite, è determinato in modo analitico e caratterizzato da chiarezza e precisione, in modo da consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del corretto adempimento, nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e avocazione.

Le decisioni assunte dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo modalità e periodicità fissate dallo stesso Consiglio e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Articolo 13

Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando è necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri o il Socio.

La convocazione, presso la sede sociale o altra località, è fatta con lettera raccomandata spedita tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in casi di urgenza, con posta elettronica certificata, da spedire almeno ventiquattro ore prima. I Consiglieri sono validamente convocati anche a mezzo Fax o con posta elettronica certificata al recapito preventivamente depositato presso la sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere portato a conoscenza dei componenti del Collegio Sindacale entro i già menzionati termini e con le stesse modalità.

La presidenza del Consiglio compete al Presidente.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario anche al di fuori del proprio ambito.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni, che sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, devono constare dai verbali iscritti negli appositi registri e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di convocazione formale,

quando intervengono tutti i componenti in carica ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

TITOLO V

CONTROLLI

Articolo 14

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

La nomina dei singoli componenti del Collegio Sindacale - che devono essere in possesso dei requisiti tutti richiesti dalla normativa pro tempore vigente per ricoprire l'incarico - è riservata all'Azionista Regione Autonoma della Sardegna che provvederà ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per non più di una volta.

Sulla base della normativa - primaria o secondaria - pro tempore vigente ed applicabile alla Società, vengono fissati i compensi da riconoscersi ai componenti del Collegio Sindacale.

Il controllo contabile sulla Società, ai sensi di legge, è esercitato da una società di revisione legale cui possono essere conferiti incarichi presso enti di interesse pubblico.

Articolo 15

Controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna

Alla Regione spettano poteri ispettivi e di controllo sulla attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

In relazione al potere di vigilanza e controllo da parte del socio pubblico nei confronti della Società, l'organo di amministrazione della Società è tenuto a trasmettere trimestralmente al socio gli atti utili alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati annualmente nel Budget di previsione economico e finanziario di cui al successivo Art. 16 lettera c).

La trasmissione degli atti avviene anche al fine di consentire al socio di mantenere un costante ed effettivo grado di informazione in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici espletati per mezzo della Società. A tal fine è consentito al socio presentare motivata istanza, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, per il rilascio di ulteriori atti ed informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla Società, sempre che siffatto diritto venga esercitato con modalità e tempi tali da non costituire in alcun modo ostacolo o pregiudizio per l'attività di gestione della Società.

Il socio e gli amministratori della Società, al fine di soddisfare e rispettare i principi costituzionali di trasparenza e buon andamento che devono sempre presiedere l'esercizio dell'azione amministrativa, sono tenuti a collaborare e coope-

rare, anche tramite le comunicazione di atti e dati da entrambi motivatamente richiesti, al fine di consentire l'effettivo controllo del socio pubblico su ciascun servizio affidato alla Società nonché al fine di consentire alla Società di perseguire il preminente interesse pubblico sotteso al servizio alla stessa affidato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico, ove ne venga richiesto, è tenuto a fornire debita informativa alla Giunta regionale relativamente a qualsiasi operazione intrapresa dalla società.

TITOLO VI
BILANCIO - UTILI - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE -RINVIO

Articolo 16
Bilancio

Il bilancio annuale della società chiude al 31 dicembre di ogni anno.

La Società presenta ogni anno al socio:

a) il progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione sul governo societario, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea fissata per l'approvazione;

b) il Budget di previsione economico e finanziario per l'anno successivo, contenente direttive di gestione vincolanti per l'organo amministrativo, intese alla concreta e più efficace attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo 17
Riparto degli utili

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel modo seguente:

a) per il 10% alla riserva legale;

b) per il restante 90% all'Azionista, salvo che l'Assemblea disponga di non distribuirli e di destinarli altrimenti.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Articolo 18
Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori sono di competenza dell'assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei

liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis C.C. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19

Disposizioni finali - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali.